

N. 2821

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore **POLIDORO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 OTTOBRE 1997

—————

Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle
espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti
ed esecutori

—————

INDICE

Relazione	Pag. 3
Disegno di legge:	
– Capo I: Tutela e promozione della musica popolare contemporanea	» 8
– Capo II: Tutela dei lavoratori del settore dello spettacolo	» 14

ONOREVOLI SENATORI. - L'industria della comunicazione e dello spettacolo ha da tempo superato, nei Paesi più industrializzati, come fatturato e come importanza generale, altre industrie importanti come quelle del turismo e dell'automobile.

L'asse portante di tale industria è costituito dalla musica popolare contemporanea, caratterizzata da una molteplicità di espressioni musicali la cui somma costituisce almeno il 90 per cento del movimento economico e culturale dell'intero settore. Un fenomeno presente anche in Italia come testimonianza ogni anno il bilancio della SIAE.

Negli altri Paesi d'Europa e del Centro e Nord America, dopo aver preso coscienza dell'importanza economica e culturale di tale fenomeno, si sono elaborate strategie di mercato e politiche di orientamento culturale. L'esempio più eclatante è costituito dall'Inghilterra che, dopo aver pareggiato a suo tempo la bilancia dei pagamenti tramite il fenomeno dei Beatles, ancora oggi domina il mercato mondiale del settore, anche e soprattutto attraverso gli indotti (strumenti musicali, strumenti elettrici ed elettronici di registrazione, amplificazione, informatizzazione, luminotecnica, video-discografia, ma anche con influenze sulla moda, sull'abbigliamento, sulle abitudini e sugli orientamenti sociali). L'Italia ha invece privilegiato fino ad oggi una politica tesa a preservare e a valorizzare il grandissimo patrimonio musicale del passato, trascurando però di governare le mode e i fenomeni musicali del presente. I *mass-media* hanno fatto il resto. Oggi siamo fatti oggetto di una vera e propria colonizzazione che influenza i costumi e gli orientamenti giovanili, condiziona il mercato interno anche in merito agli indotti, provoca emorragia valutaria verso l'estero in diritti d'autore e rischia di can-

cellare le nostre tradizioni ed il nostro patrimonio culturale.

Inoltre le nostre case discografiche ed editoriali più importanti sono state assorbite dalle multinazionali e la professione di musicista sta progressivamente scomparendo per l'impossibilità di lavorare con dignità, rispetto e sicurezza economica e normativa.

Diventa quindi indispensabile occuparsi oggi in maniera compiuta di questo settore, individuando strategie atte a renderci competitivi sul mercato internazionale, a valorizzare e a promuovere nuovi artisti, ad indirizzare al meglio su basi culturali e artistiche di valore la nostra produzione e a tutelare adeguatamente il lavoro dei nostri autori e dei nostri operatori. Una necessità che non può diventare operativa senza adeguati ed aggiornati strumenti legislativi.

Purtroppo l'asse portante della nostra legislazione musicale è ancora la legge 14 agosto 1967, n. 800, utilizzata quasi esclusivamente per tutelare la musica lirica e la musica classica. Inoltre la legge vigente sul diritto d'autore risale al 1941 e quella previdenziale sui lavoratori dello spettacolo risale al 1947.

Diventa quindi improrogabile una manovra legislativa urgente che cominci ad intervenire su almeno nove punti.

Equiparazione di tutte le musiche sotto lo stesso principio generale.

È opportuno prendere atto che sarebbe un errore continuare a discriminare la musica in base a genere, epoca e popolarità e che la musica è sempre e comunque cultura, comunicazione nonchè veicolo di valori, emozioni ed orientamenti. Un *media* immediato,

internazionale, affascinante ed accattivante, che non viene mai ostacolato da eventuali barriere linguistiche. Una forma espressiva che, qualunque sia il «linguaggio» musicale utilizzato, può essere sempre portatrice anche di grandi valori, purchè la si curi e la si promuova con adeguata attenzione.

Attualmente l'unica musica tutelata e sovvenzionata dallo Stato è quella classica; seguendo appunto una linea discriminante che oggi appare superata e controproducente. Si conserva e si riproduce l'antico ma non si promuove simultaneamente il nuovo. Da questa divisione derivano le diverse incongruenze che caratterizzano la situazione italiana. Se la musica classica è l'unica tutelata dallo Stato, si rischia di dedurre per inevitabile sillogismo che il resto della musica non sia cultura e non meriti alcuna attenzione.

L'istruzione musicale

I conservatori e gli istituti musicali hanno programmi ed orientamenti non più in sintonia con i reali, possibili sbocchi professionali; essi infatti costruiscono professori d'orchestra per orchestre sinfoniche sempre più rare, compositori classici a cui nulla o quasi verrà commissionato, concertisti classici per concerti sempre meno programmati e sovvenzionati. Chi desidera studiare per esercitare la professione nei vari settori dell'industria culturale difficilmente riceve un aiuto adeguato. Non sono previsti nemmeno, alla fine degli studi, corsi appositi di specializzazione, come avviene invece negli altri Paesi. Sono rari anche i corsi di propedeutica o di didattica musicale tesi a preparare gli insegnanti nella scuola dell'obbligo, all'interno della quale, d'altra parte, l'istruzione musicale non è prevista come materia di base; con tali presupposti la lezione di musica diventa quindi, quando c'è, una lezione improduttiva, inefficace e svalorata.

I corsi di orientamento musicale previsti e finanziati dalla legge n. 800 del 1967 vengono finalizzati quasi esclusivamente a fa-

vore delle bande, delle corali e di scuole comunali di musica che imitano, in sedicesimo, i conservatori. I linguaggi musicali più diffusi e popolari sono lasciati in appannaggio all'insegnamento privato, in massima parte esercitato da praticoni ed orecchianti. La possibilità di perseguire una preparazione musicale di carattere generale e culturale è demandata al livello universitario (corso di laurea in disciplina delle arti, della musica e dello spettacolo - DAMS - dell'Università di Bologna).

La musica è invece una materia da conoscere comunque, anche se non si ha intenzione di diventare musicisti di professione; linguaggi musicali e storia della musica dovrebbero essere patrimonio di tutti.

Agevolazioni fiscali

I dischi, in questo caso di qualsiasi genere essi siano (e per nemesi anche quelli di classica), non sono considerati supporti culturali e, quindi, a differenza dei libri, vengono tassati come beni voluttuari, di lusso, come oggetti superflui. Una posizione estesa anche alle attrezzature di lettura, di ascolto, di registrazione, di amplificazione ed agli stessi strumenti musicali.

Ciò evidentemente ostacola la diffusione della cultura musicale anzichè agevolarla.

Sostegno alla ricerca

La musica popolare, in tutti i suoi generi, non è in alcun modo assistita, col risultato di rimanere totalmente in balia del mercato, che oltretutto in Italia è in larghissima parte dominato dalle multinazionali. Chiunque in Italia desideri realizzare musica al di là di stretti canali commerciali, ha vita assai difficile. Bisognerebbe invece stimolare la produzione non legata necessariamente a problemi di vendita, compresa l'elaborazione di progetti speciali di ampio respiro, come ad esempio il rilancio del teatro musicale, con particolare attenzione alla drammaturgia, che, pur potendo essere per certi

versi erede della tradizione lirica ottocentesca, dovrebbe tuttavia attualizzarsi attraverso la rappresentazione e la sublimazione artistica dei temi e dei gravi problemi del nostro presente, soprattutto per quanto riguarda le giovani generazioni, esprimendosi attraverso linguaggi musicali e teatrali nei quali i giovani d'oggi possano identificarsi.

Valorizzazione del patrimonio musicale

Non c'è mai stata nel nostro Paese una politica tesa a conservare adeguata memoria della nostra musica popolare e a realizzare sistematicamente in merito archivi professionalmente organizzati. La discoteca di Stato si occupa soprattutto della musica colta. La RAI ciclicamente distrugge importanti fette dei suoi archivi. Stiamo perdendo traccia della nostra cultura *folk*, dell'immensa ricchezza di forme, stili, danze e canti di cui è sempre stata ricca la nostra penisola. Accanto all'istruzione musicale, allo studio della storia della musica del nostro Paese e di quella del resto del mondo, sarebbe necessario istituire un grande archivio storico della musica popolare in tutte le sue forme.

Non un «museo» però, ma un luogo per vivere, scoprire, studiare ed amare la musica.

Il problema degli spazi

La grande tradizione lirica del nostro Paese ha di fatto condizionato sistematicamente nel tempo la realizzazione di spazi per la musica. Ne ha risentito la stessa musica classica, la quale può contare nel Paese pochissimi auditori costruiti *ad hoc*. La concertistica quindi deve adattarsi alle sale teatrali costruite per lo più in funzione del teatro lirico. Una tradizione presente anche nei piccoli paesi dove però le sale sono per lo più abbandonate o adattate ad altri usi. La tradizione corale e filodrammatica ha dato luogo, a suo tempo, anche al fiorire di

sale teatro parrocchiali, oggi anch'esse in massima parte in disuso e, spesso, fatiscenti. Per quanto riguarda gli spazi privati, cessata l'opportunità esplosa per i giovani degli anni sessanta di vivere la musica del proprio tempo soprattutto nei luoghi di ritrovo, oggi, l'avvento della moda delle discoteche ha fatto *tabula rasa*. I giovani di oggi sono costretti a fare e ad ascoltare musica in luoghi per lo più inadatti, anche ai più alti livelli. Non possono certo considerarsi spazi per la musica gli stadi e i palasport. Sono mutate infatti le esigenze acustiche; la tecnologia esige oggi la realizzazione di spazi diversi, insonorizzati, con speciali tecniche di amplificazione e di ascolto. Bisogna costruire spazi polivalenti, adatti ad ogni tipo di musica; c'è bisogno di luoghi di produzione, di sale prova e altro per favorire la partecipazione giovanile. Bisogna inoltre fornire una serie di incentivi per i locali che propongono musica dal vivo, penalizzando sensibilmente quelli che utilizzano solo musica riprodotta.

Per finire un'ultima annotazione: rimane tuttora pressochè inutilizzato il fondo che istituisce il credito teatrale e musicale, gestito dalla Banca nazionale del lavoro, e che prevede anche finanziamenti in conto capitale per la ristrutturazione o per la realizzazione di luoghi pubblici o privati, ma aperti al pubblico, destinati alla musica e al teatro.

Lo sviluppo del mercato

In Italia la discografia è ormai quasi esclusivamente multinazionale. Ciò crea ovviamente una vistosa deformità nelle prospettive del mercato. Le multinazionali infatti tendono prevalentemente a pubblicizzare e a distribuire prodotti discografici i cui costi sono già stati ammortizzati nei Paesi d'origine. Una speculazione che non invoglia certo a puntare sul prodotto italiano e sui nostri artisti.

Le opportunità per i nuovi artisti italiani sono quindi ridotte alla buona volontà di

qualche piccola etichetta indipendente, spesso priva di mezzi e di aiuti adeguati.

La conseguente diffusione «a tappeto» di prodotti esteri, non sempre culturalmente validi, provoca nel nostro Paese un impoverimento generale, rischia di cancellare la nostra identità culturale, vanifica la creatività dei nostri artisti mortificandone la potenzialità anche di mercato e provoca infine una vera e propria emorragia valutaria verso l'estero in diritti d'autore. Una nuova manovra legislativa dovrebbe quindi tutelare e incoraggiare le etichette italiane e, più in generale, creare incentivi per quelle case disposte a fare promozione culturale, pur rispettando i contorni e le caratteristiche del mercato discografico nazionale.

La tutela dei lavoratori del settore

In tutta la legislazione internazionale il lavoratore dello spettacolo è inquadrato come un lavoratore atipico, in parte autonomo perchè svolge attività creativa, in parte subordinato perchè la sua attività si svolge quasi esclusivamente in luoghi appartenenti ad imprenditori pubblici o privati, dotati di un potere contrattuale prevaricante e condizionante.

Anche il nostro ordinamento giuridico si è preoccupato, in origine, di tutelare il lavoratore dello spettacolo secondo le caratteristiche atipiche del suo lavoro: istituendo l'Ufficio speciale di collocamento per i lavoratori dello spettacolo, l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e l'istituto della scrittura, ovvero di un contratto d'ingaggio atipico che non rientra tra i contratti a tempo determinato nè tra quelli a tempo indeterminato, che non rientra tra i contratti di lavoro autonomo nè tra quelli di lavoro subordinato.

Purtroppo col passare degli anni la *ratio* originale dei provvedimenti legislativi è stata dimenticata. I provvedimenti successivi hanno tentato di omologare una categoria atipica alle altre consuete senza riuscirci. Il

risultato è stato lo sviluppo di una prassi normativa confusa, contraddittoria, spesso iniqua ed inapplicabile, favorendo vistosamente e sistematicamente il lavoro nero, il caporalato più deteriore e lo sfruttamento degli artisti e dei lavoratori del settore. Una situazione che riguarda almeno 150.000 operatori (forse 200.000), costretti a subire gli oneri dei lavoratori dipendenti unitamente a quelli dei lavoratori autonomi senza poter accedere alle forme di tutela e ai benefici degli uni o degli altri. Una situazione ancora una volta reiterata dal disegno di legge finanziaria per il 1998, che divide i lavoratori, da una parte gli autonomi e dall'altra i subordinati, senza prevedere particolari provvedimenti per i cosiddetti para-subordinati o autonomi subordinati.

Per poter tutelare e rilanciare la musica popolare in Italia occorre in primo luogo tutelare il lavoro del musicista, sia sul piano normativo sia sul piano occupazionale, sia sul piano della qualificazione professionale, un concetto che occorre estendere anche alle nuove figure professionali che l'industria culturale ha fatto emergere in questi ultimi anni.

Le nuove norme che proponiamo nel presente disegno di legge, secondo gli studi da noi effettuati, avranno il potere di regolarizzare almeno 150.000 lavoratori precari, creare 30.000 nuovi posti di lavoro, incentivare l'organizzazione di almeno 18.000 concerti alla settimana dal vivo, rilanciare la produzione musicale italiana, facendo nel contempo confluire nelle casse dello Stato almeno 1.000 miliardi netti ogni anno, di cui almeno 500 nelle casse disastrate dell'ENPALS.

Contestualmente, a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, che ha attuato, sia pure con criteri non sufficientemente chiari e, per certi versi, discutibili, la delega conferita dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico dei lavoratori dello spettacolo, è divenuto indispensabile definire con chiarezza il lavoro intermittente e distinguerlo dagli altri regimi lavorativi praticati dai la-

voratori dello spettacolo, proponendo una nuova normativa *ad hoc* che consenta, a tutti i lavoratori dello spettacolo, l'accesso ad opportunità equivalenti, nel rispetto delle rispettive peculiarità.

Le agenzie di spettacolo e di produzione

L'Italia è l'unico Paese in cui il ruolo dell'agente o del produttore non è regolamentato, è tollerato e viene considerato ai margini della legge. Il collocamento nello spettacolo è ufficialmente demandato ad un Ufficio speciale istituito secondo le esigenze degli enti lirici, della RAI e di Cinecittà. A tal uopo esso è collocato solamente a Roma, Milano, Napoli e Palermo, lasciando scoperto il resto del territorio. L'Ufficio è diretta emanazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ma non possiede nè le professionalità, nè l'organizzazione per rispondere alle esigenze del settore. Il risultato è il sistematico scavalco e la vanificazione dell'Ufficio stesso e l'affermarsi del collocamento privato semi-clandestino con caratteristiche sempre più progressive di vero e proprio caporalato e di sfruttamento dei lavoratori, come l'ultima più recente vicenda della danza negli spettacoli prodotti dalla RAI e dalla Fininvest ha ampiamente dimostrato.

È indispensabile quindi regolamentare di nuovo tutta l'attività del collocamento nello spettacolo, legalizzando l'attività delle agenzie ma, nel contempo, portandole sotto il controllo rigido del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, riqualificando in tal senso il ruolo dell'Ufficio speciale.

Una disposizione in tal senso, prevista dal presente disegno di legge, ha il potere di risolvere una situazione contingente, pur rimanendo all'interno delle vigenti norme sul collocamento.

La copertura finanziaria

Essa è garantita comunque dal recupero degli adempimenti previsti in merito al venir meno delle condizioni che favoriscono il lavoro nero. Come già sottolineato, si prevede in merito un introito netto di almeno 1.000 miliardi ogni anno.

In ogni caso viene elaborato un iniseme di provvedimenti, atti soprattutto alla costituzione del Fondo per la musica popolare contemporanea, che agiscono sul parziale utilizzo dei diritti di autori sconosciuti e non individuabili a favore della promozione di nuovi autori e sull'analogo parziale utilizzo dei diritti d'interprete a favore di interpreti nuovi.

Diritti irripartibili il cui utilizzo fino ad oggi è sempre stato per lo meno opinabile, ma che, in tal modo, a nostro avviso, possono così essere utilizzati, almeno in parte, nel modo più coerente.

I provvedimenti ipotizzati prevedono anche la reintroduzione e il riutilizzo dei diritti relativi alle opere di pubblico dominio, con il duplice scopo di temperare la possibile concorrenza di dette opere rispetto a quelle di autori viventi e, contemporaneamente, di finalizzare i relativi proventi al sostegno del fondo per la musica popolare, eliminandone il discutibile precedente *status* di «tasse» sulla cultura.

Sempre per la costituzione del Fondo è previsto anche un limitatissimo storno delle imposte sugli spettacoli e delle tasse di concessione governativa sulle emittenti.

Si propone infine l'organizzazione di un concorso a premi collegato alle classifiche dei dischi più venduti, avente il duplice scopo di metterne sotto controllo la veridicità, con l'aiuto della SIAE, e di promuovere la vendita di dischi italiani procurando contemporaneamente ulteriori introiti al Fondo per la musica popolare.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

TUTELA E PROMOZIONE DELLA MUSICA POPOLARE CONTEMPORANEA

Art. 1.

(Principi generali)

1. La Repubblica italiana riconosce la musica popolare contemporanea, al pari delle altre espressioni musicali, come una delle forme espressive più importanti della nostra epoca e riconosce, nel contempo, il valore delle professionalità che da essa derivano in campo artistico, tecnico e promozionale. La Repubblica riconosce altresì la musica popolare contemporanea come fondamentale risorsa culturale, economica e occupazionale, la cui promozione, tutela e valorizzazione favoriscono il pieno sviluppo della personalità umana e costituiscono un preminente interesse sociale.

2. La presente legge disciplina le forme e i modi per la promozione, il sostegno e la conoscenza delle attività musicali, sia pubbliche che private, al fine di incrementare la diffusione e la fruizione del fenomeno musicale contemporaneo, nonchè la ricerca e la sperimentazione in tale campo. La presente legge definisce inoltre le professionalità che operano nel settore e sancisce la loro tutela nel rispetto del principio del diritto al lavoro di cui agli articoli 1 e 4 della Costituzione.

Art. 2.

(Istituzione della Commissione per la promozione, la conoscenza e la valorizzazione della musica popolare contemporanea)

1. Presso il Ministero per i beni culturali e ambientali è istituita la Commissione per la promozione, la conoscenza e la valorizzazione della musica popolare contemporanea.

2. La Commissione è composta da sei membri nominati dal Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e ambientali, scelti tra eminenti personalità culturali, nonché da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative, a livello nazionale, degli imprenditori, dei lavoratori e delle agenzie di spettacolo.

3. I membri della Commissione restano in carica per quattro anni. Il mandato non può essere rinnovato.

4. La Commissione definisce il programma e gli obiettivi per la promozione ed il sostegno delle attività relative alla musica popolare contemporanea. In particolare essa determina:

a) gli obiettivi peculiari da realizzare nel quadriennio;

b) i criteri di finanziamento delle attività e delle strutture musicali;

c) la ripartizione degli stanziamenti;

d) il sostegno alle principali rassegne e manifestazioni, nonché alle attività di ricerca e di sperimentazione ed ai progetti innovativi per le nuove generazioni di musicisti;

e) la promozione e la conoscenza all'estero delle nostre risorse musicali.

5. Le spese di funzionamento della Commissione sono a carico del Fondo di cui all'articolo 3.

Art. 3.

(Fondo per la musica popolare contemporanea)

1. È istituito presso lo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per la musica popolare contemporanea, di seguito denominato «Fondo», per sostenere le attività di cui agli articoli 1 e 2.

2. Al finanziamento del Fondo si provvede:

a) con il 50 per cento delle quote di diritto d'autore riferite alle opere di pubblico dominio, fatta eccezione per gli inni nazionali, di cui agli articoli 175 e 176 della legge 22 aprile 1941, n. 633;

b) con il 50 per cento delle quote riferite ai diritti di autori contemporanei incassate annualmente dalla Società italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, ma non ripartibili tra gli aventi diritto in quanto sconosciuti o non individuabili; tale introito è finalizzato alla ricerca e alla valorizzazione di nuovi autori;

c) con il 50 per cento delle quote riferite ai diritti di artisti, interpreti o esecutori, non ripartire fra gli aventi diritto in quanto sconosciuti o non individuabili e devolute annualmente all'Istituto mutualistico artisti, interpreti, esecutori (IMAIE) ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93;

d) con il 2 per cento delle entrate complessive annue delle imposte sugli spettacoli e tributi connessi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni;

e) con il 2 per cento delle entrate complessive annue delle tasse di concessione governativa riferite alle emittenti radiotelevisive, di cui all'articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

f) con le entrate riferite ad un apposito concorso nazionale a premi riservato agli

acquirenti di fonogrammi musicali composti di lunga durata, di seguito denominati dischi, finalizzato alla promozione di nuova musica popolare contemporanea di autori italiani, interpretata ed eseguita da artisti italiani. Le modalità del concorso a premi sono stabilite dal Ministro delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I premi erogati saranno stabiliti, in ordine decrescente, in stretto collegamento con la classifica dei dischi più venduti tra quelli scelti per essere inseriti nel concorso a premi. L'organizzazione del concorso e l'erogazione dei premi sono disciplinate con decreto del Ministro delle finanze, sulla base di apposita convenzione stipulata dalla SIAE e dal Ministro stesso;

g) con le donazioni e i contributi erogati da enti pubblici e da soggetti privati.

3. Tornano in vigore gli articoli 175 e 176 della legge 22 aprile 1941, n. 633, già abrogati dal decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, richiamati alla lettera *a*) del comma 2 del presente articolo e con l'eccezione ivi prevista.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è approvato il regolamento che disciplina le norme sull'organizzazione e l'attività del Fondo nonchè sulle procedure di verifica e di controllo.

5. Le disposizioni della legge 30 aprile 1985, n. 163, relativa al credito teatrale e musicale, si applicano anche per la realizzazione, la ristrutturazione e l'attrezzamento di locali di piccola produzione e di prove artistiche. Il Ministro per i beni culturali e ambientali stabilisce, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, le modalità di attuazione del presente comma.

6. Le case discografiche con un fatturato annuo non superiore a lire 100 milioni che propongono progetti di ricerca possono chiedere al Fondo un finanziamento pari al 25 per cento del valore del capitale investito. L'ammontare del fatturato è aggiornato annualmente sulla base dei dati elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Art. 4.

(Istituzione dell'Archivio nazionale di musica popolare)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato il regolamento per l'istituzione dell'Archivio nazionale di musica popolare, al fine della valorizzazione del patrimonio musicale contemporaneo.

2. Le spese di istituzione e di gestione dell'Archivio sono a carico del fondo di cui alla legge 14 novembre 1979, n. 589.

Art. 5.

(Delega per le agevolazioni tributarie)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi concernenti la concessione di agevolazioni fiscali per il sostegno e la promozione delle attività musicali secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sui dischi e su tutto il materiale musicale di diffusione, di lettura, di ascolto, di registrazione, di amplificazione e di esecuzione;

b) inserimento tra gli oneri deducibili delle erogazioni liberali effettuate a favore

del Fondo, entro il limite massimo di lire cinque milioni;

c) previsione di agevolazioni tributarie, anche di carattere locale, per le manifestazioni musicali effettuate da enti non aventi finalità di lucro.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede a valere sull'ulteriore 50 per cento delle quote di diritto d'autore riferite alle opere di pubblico dominio di cui all'articolo 3 comma 2, lettera a).

Art. 6.

(Delega per la formazione professionale)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi concernenti l'istituzione di corsi di specializzazione, di aggiornamento, di riqualificazione e di formazione professionale per lo spettacolo e la musica popolare contemporanea. I corsi saranno organizzati da conservatori, istituti musicali ed enti di formazione professionale secondo le modalità contenute nei predetti decreti. La copertura finanziaria dei corsi sarà garantita per il 50 per cento dagli ordinari stanziamenti previsti per la formazione professionale e per il restante 50 per cento dalle rette a carico dei partecipanti.

2. Gli enti pubblici e privati che organizzano corsi di orientamento musicale ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni, devono inserire nel programma didattico anche adeguati elementi di informazione, di preparazione e di studio riferiti alla musica popolare contemporanea, pena l'esclusione dai finanziamenti previsti.

Art. 7.

(Nuove opere di drammaturgia musicale contemporanea)

1. Ogni ente lirico, nell'ambito della propria ordinaria ed annuale programmazione teatrale, deve commissionare, produrre e

rappresentare, nella misura di almeno una ogni due anni, nuove opere di drammaturgia musicale contemporanea, elaborate artisticamente attraverso i linguaggi musicali più conosciuti e più diffusi, privilegiando temi più sentiti e più d'attualità tra le giovani generazioni, con l'obiettivo di perseguirne la testimonianza e la sublimazione artistica. Le opere sono commissionate ad artisti di chiara fama, sentita la Commissione di cui all'articolo 2, e a giovani artisti selezionati tramite appositi concorsi. Agli oneri relativi alle predette opere si fa fronte mediante gli stanziamenti disposti annualmente dal Fondo unico per lo spettacolo in favore di ciascun ente lirico.

CAPO II

TUTELA DEI LAVORATORI DEL SETTORE DELLO SPETTACOLO

Art. 8.

*(Ambito di applicazione,
definizione, inquadramento)*

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 3, primo comma, numeri da 1) a 14), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, come modificato dall'articolo 11 della presente legge, in tutti i casi in cui la loro prestazione d'opera si caratterizza come lavoro intermittente, come definito ai sensi del comma 2 del presente articolo, e, comunque, in tutti i casi in cui il loro lavoro non è a carattere continuativo, ovvero non comporta l'assunzione come dipendenti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

2. Ai fini della presente legge, si definisce lavoro intermittente la prestazione d'opera, effettuata dai lavoratori dello spettacolo di cui al comma 1, sistematicamente

e volutamente saltuaria, finalizzata a differenziare il più possibile nel tempo i luoghi ed i datori di lavoro ed a perseguire il numero più elevato possibile di prestazioni saltuarie per il raggiungimento di una somma di compensi sufficiente al sostentamento del lavoratore.

3. Quando i lavoratori dello spettacolo non vengono assunti come dipendenti o quando non assumono essi stessi il ruolo di imprenditori o organizzatori di spettacoli, di concerti, balli e intrattenimenti in ottemperanza alla normativa in materia di imprese di pubblico spettacolo, intrattenimento e svago, essi devono essere inquadrati, rispetto agli organizzatori delle predette attività, come lavoratori subordinati atipici e sono definiti lavoratori autonomi subordinati. La medesima disposizione si applica anche nel caso in cui i lavoratori dello spettacolo siano costituiti in società semplici o di fatto o in forme associative prive di personalità giuridica, nonchè nei casi in cui tali attività, con o senza spettatori o pubblico partecipante, vengano organizzate per fini di riproduzione o registrazione, comunque tecnologicamente effettuate, o per fini di diffusione radiotelevisiva, in quanto anche esse attività subordinate ed atipiche. Ai predetti lavoratori si applicano le disposizioni concernenti l'ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053, concernente l'Ufficio speciale di collocamento per i lavoratori dello spettacolo.

4. Non sono compresi tra i lavoratori dello spettacolo e non rientrano nel campo di applicazione della presente legge gli artisti e i tecnici che operano attraverso forme associative prive di personalità giuridica e definite a carattere amatoriale nei rispettivi statuti, in possesso del nulla osta di cui al decreto del Capo del Governo 14 febbraio 1938, n. 153.

Art. 9.

*(Disposizioni in materia di impiego
dei lavoratori dello spettacolo)*

1. Le disposizioni della legge 8 gennaio 1979, n. 8, in materia di impiego del personale artistico e tecnico, si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, anche ai tecnici e agli artisti di tutto il settore dello spettacolo. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, adotta il regolamento di attuazione della presente legge. Per la predisposizione del predetto regolamento è costituita una apposita commissione composta da:

a) un rappresentante dell'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053, nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che svolge le funzioni di presidente:

b) un rappresentante dell'ENPALS;

c) un rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali;

d) un rappresentante del Ministero delle finanze;

e) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative, a livello nazionale, degli imprenditori, dei lavoratori e delle agenzie di spettacolo.

2. Presso l'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo di Roma è istituito l'elenco speciale professionale dei tecnici e degli artisti interpreti ed esecutori di musica popolare contemporanea. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può istituire, con proprio decreto, su proposta della commissione di cui al comma 1, altri elenchi speciali professionali di lavoratori dello spettacolo necessari per la tutela di specifiche professionalità, determi-

nando le relative modalità di accesso e di funzionamento.

3. Per l'iscrizione nell'elenco speciale di cui al comma 2, l'interessato deve presentare un attestato che dimostri l'attività esercitata e gli eventuali titoli posseduti. Una speciale commissione artistica, nominata secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 1, procede alla valutazione degli atti e delibera in merito all'iscrizione. All'atto della iscrizione è rilasciato apposito documento personale da parte dell'Ufficio di cui al comma 2.

4. Ai fini della scrittura e della retribuzione dei tecnici e degli artisti interpreti ed esecutori di musica popolare contemporanea deve essere utilizzato un apposito modulo, denominato «foglio d'ingaggio», avente le medesime caratteristiche del foglio paga, sul quale devono essere annotati i dati personali e che deve recare l'indicazione dell'ammontare della retribuzione per la prestazione d'opera distinto dall'ammontare degli eventuali rimborsi spese, delle ritenute previdenziali, assistenziali, assicurative e fiscali, nonché ogni altro dato ritenuto utile al fine di garantire una agevole attuazione degli adempimenti posti a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Il foglio d'ingaggio può essere individuale o collettivo. Le caratteristiche e le modalità di utilizzo del predetto modulo sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 1. I tecnici e gli artisti costituiti in forme associative con personalità giuridica regolarmente registrate ed operanti, a norma di legge, come imprese di pubblico spettacolo e munite di regolare certificato di agibilità rilasciato dall'ENPALS, stipulano con i titolari ovvero imprenditori ed organizzatori di locali di pubblico spettacolo, intrattenimento e svago, contratti di appalto.

5. L'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo di Roma può nominare, quali propri delegati, coloro che sono iscritti all'albo professionale degli agenti di spettacolo, che deve essere istituito, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto

del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa consultazione delle parti sociali interessate. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i criteri e le modalità per la nomina dei delegati di cui al presente comma.

6. La lettera *e*) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, è abrogata.

Art. 10.

(Determinazione della retribuzione imponibile)

1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro dei tecnici e degli artisti interpreti ed esecutori di musica popolare contemporanea determina la retribuzione minima di riferimento per la base imponibile.

2. Ai fini della determinazione della retribuzione imponibile dei tecnici e degli artisti interpreti ed esecutori di musica popolare contemporanea sono esclusi gli ammortamenti dei costi di acquisto, di manutenzione e di riparazione degli strumenti musicali e delle attrezzature sceniche, foniche, elettriche ed elettroniche di supporto, nonché i rimborsi spese riguardanti i relativi mezzi di trasporto, le spese documentate di vitto, alloggio, abbigliamento ed estetica, le spese sostenute in occasione delle prove, nonché le quote di provvigione versate alle agenzie di spettacolo e teatrali, le quote di spesa per i manifesti pubblicitari e, comunque, ogni e qualsiasi altra spesa sostenuta per la realizzazione dell'evento spettacolare relativo alla prestazione d'opera del lavoratori, purchè documentata.

3. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, il massimale di riferimento, relativo alla base imponibile, sia per l'assistenza sociale sia per l'assicurazione, deve essere pari al massimale stabilito ai fini previdenziali per i lavoratori

dello spettacolo. Nei casi di trasferta in cui, per cause di forza maggiore, si renda impossibile la prestazione d'opera, la base imponibile è limitata al 50 per cento dell'indennità di trasferta. Anche in tali casi sono esclusi dalla base imponibile i rimborsi e gli oneri di ammortamento di cui al comma 2.

Art. 11.

(Disposizioni in materia di previdenza ed assistenza)

1. Al primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alea è sostituito dal seguente:

«Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente tutti gli appartenenti alle seguenti categorie, di qualsiasi nazionalità e comunque inquadrati, sia come liberi professionisti, sia come lavoratori autonomi, sia come lavoratori dipendenti, anche quando svolgono l'attività nei relativi settori di formazione e di preparazione:»;

b) al numero 2), dopo la parola «animatori» è inserita la seguente: «anche»;

c) il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) organizzatori generali, direttori in genere, direttori artistici, direttori di sala, vice-direttori, aiutanti, ispettori, addetti alle pubbliche relazioni, segretari di produzione cinematografica, cassieri, segretari di edizione;».

2. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni, sono abrogati.

3. I tecnici e gli artisti interpreti ed esecutori di musica popolare contemporanea costituiti in forme associative con personalità giuridica possono ottenere il certificato di agibilità solo se sono in grado di fornire, a giudizio dell'ENPALS, sufficienti garanzie. L'artista singolo può chiedere il certificato di agibilità alle medesime condizioni e in qualità di impresa individuale di pubblico spettacolo solo quando la sua retribuzione giornaliera personale supera il massimale di cui all'articolo 10, comma 3. Competente a giudicare sui ricorsi nella materia di cui al presente comma è la commissione di cui all'articolo 9, comma 3.

4. Gli organizzatori di concerti, balli, spettacoli e trattenimenti che scritturano tecnici e artisti interpreti ed esecutori di musica popolare contemporanea appartenenti alle categorie di cui ai numeri da 1) a 14) del primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, privi del certificato di agibilità, devono inquadrare i tecnici e gli artisti stessi come lavoratori autonomi subordinati provvedendo agli adempimenti relativi e con applicazione degli articoli 8 e 9 della presente legge.

5. All'articolo 10 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'esibizione del certificato è inoltre determinante per la concessione del permesso rilasciato dalla SIAE per spettacoli e trattenimenti. Il certificato ha durata annuale e se non sono riscontrate irregolarità o inadempienze si intende automaticamente rinnovato di anno in anno. Nel caso vengano riscontrate irregolarità o inadempienze, l'ENPALS ha la facoltà di revocarlo in qualsiasi momento».

6. Gli adempimenti di carattere previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale so-

no sempre di pertinenza dell'impresa anche per la parte comunque a carico del lavoratore, verso il quale l'impresa può esercitare rivalsa nel rispetto delle norme specifiche previste in materia.

7. I contributi per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per la disoccupazione, per la tubercolosi, per la gestione relativa al soppresso Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani (ENAOLI) e per la Cassa unica per gli assegni familiari, sono dovuti esclusivamente nel caso in cui il lavoratore dello spettacolo sia assunto regolarmente come dipendente o subordinato a pieno titolo.

8. È istituito presso l'ENPALS il Fondo previdenziale autonomo per la musica popolare contemporanea, gestito e disciplinato separatamente rispetto al fondo relativo alle categorie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonchè al fondo relativo ai calciatori e allenatori di calcio di cui alla legge 14 giugno 1973, n. 366, ed agli sportivi professionisti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91. Nel Fondo dovranno confluire anche i contributi previdenziali versati fino alla data di entrata in vigore della presente legge dagli artisti e tecnici, impiegati nel settore della musica popolare contemporanea, che hanno operato prevalentemente secondo le peculiarità del lavoro intermittente di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, della presente legge. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad estendere l'attività del fondo, con proprio decreto, ai lavoratori appartenenti ad altre categorie di artisti e tecnici dello spettacolo che operino prevalentemente secondo le peculiarità del lavoro intermittente di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, della presente legge.

9. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in conformità dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguare le disposizioni della legge 8 agosto 1995, n. 335, e del decreto legisla-

tivo 30 aprile 1997, n. 182, alle disposizioni della presente legge, coordinandole con esse;

b) salvaguardare le peculiarità del lavoro intermittente, caratterizzato dall'alternanza di giornate di preparazione e di studio organizzate e gestite autonomamente dai lavoratori stessi, e non retribuite, e di giornate destinate all'esecuzione degli spettacoli, retribuite;

c) garantire il rispetto dei diritti acquisiti e in particolare, con riferimento al calcolo delle annualità contributive ai fini del diritto ai trattamenti pensionistici, nel rispetto dei seguenti criteri:

1) per i periodi fino al 31 dicembre 1992, trova applicazione il requisito minimo dei 60 contributi giornalieri su base annua, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420;

2) per i periodi dal 1° gennaio 1993 al 26 giugno 1997, trova applicazione quanto stabilito dalla prima parte del comma 15 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, in materia di accreditamento d'ufficio di contributi giornalieri fino alla concorrenza di 120 contributi giornalieri complessivi su base annua;

3) a decorrere dal 26 giugno 1997, trova applicazione quanto stabilito dalla seconda parte del comma 15 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, in materia di computo delle giornate di prova ai fini del conseguimento del requisito di 120 contributi giornalieri complessivi su base annua. Le giornate di prova richieste espressamente e contrattualmente dall'impresa e perciò eseguite sotto il suo controllo sul luogo dello spettacolo e conseguentemente retribuite, sono considerate a tutti gli effetti giornate di lavoro a tempo pieno.

Art. 12.

(Disposizioni in materia di imponibile ai fini fiscali)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i criteri di determinazione della retribuzione imponibile di cui all'articolo 10 della presente legge sono applicati anche ai fini fiscali, comprendendo tra le detrazioni anche le ritenute di legge di carattere previdenziale, assistenziale ed assicurativo. Ai fini fiscali non si applicano le disposizioni concernenti massimali e minimali.

Art. 13.

(Disposizioni in materia d'imposta sugli spettacoli e di imposta sul valore aggiunto)

1. Le aliquote dell'imposta sugli spettacoli e dell'imposta sul valore aggiunto sono unificate ed equiparate a quelle previste per i concerti e gli spettacoli teatrali di cui al numero 4 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. Gli esercenti locali di spettacolo, trattenimento e svago, qualora utilizzino, in occasione di spettacoli, balli, concerti e intrattenimenti in genere, per l'intera durata dell'evento o solo per parte di esso, musicisti dal vivo, anche se organizzati in orchestre o gruppi artistici, sono tenuti al rispetto delle seguenti condizioni:

a) i musicisti devono essere iscritti all'elenco speciale professionale di cui all'articolo 9, comma 2;

b) i musicisti, secondo quanto previsto dal decreto del Capo del governo 14 febbraio 1938, n. 153, non devono essere organizzati in forme associative a carattere amatoriale;

c) nei locali con capienza ufficiale fino a 1200 persone deve essere prevista la presenza minima, riferita alla capienza, di un musicista ogni 200 persone;

d) nei locali con capienza ufficiale superiore a 1.200 persone deve essere prevista la presenza minima di sei musicisti.

2. Se i musicisti utilizzati sono di nazionalità italiana, si applica un ulteriore abbuono

sull'imposta sugli spettacoli pari al 75 per cento dell'aliquota prevista. Qualora i musicisti fingano di suonare e utilizzino musiche o basi musicali precostituite in forma sostitutiva, l'esecuzione non è considerata esecuzione dal vivo ma programmazione con dischi o supporti analoghi; in tal caso, non si applicano le disposizioni di cui al presente articolo o altre agevolazioni fiscali.

Art. 14.

(Compensi per le esecuzioni dal vivo)

1. Qualora in un locale di pubblico spettacolo, intrattenimento e svago il disco, od apparecchio analogo, sia utilizzato a scopo di lucro per sostituire interamente, in occasione di concerti, balli, spettacoli e intrattenimenti, il lavoro dei musicisti o delle orchestre nazionali dal vivo, la misura del compenso di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° settembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 20 settembre 1975, è incrementata del 25 per cento, a titolo di indennità. La misura del predetto compenso è ridotta dell'80 per cento qualora nelle medesime occasioni siano utilizzati, per l'intera durata dell'evento o per parte di esso, musicisti di nazionalità italiana dal vivo, anche se organizzati in orchestre o gruppi artistici, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i musicisti devono essere iscritti all'elenco speciale professionale di cui all'articolo 9, comma 2;

b) i musicisti, secondo quanto previsto dal decreto del Capo del Governo 14 febbraio 1938, n. 153, non devono essere organizzati in forme associative a carattere amatoriale;

c) nei locali con capienza ufficiale fino a 1.200 persone deve essere prevista la presenza minima, riferita alla capienza, di un musicista ogni 200 persone;

d) nei locali con capienza ufficiale superiore a 1.200 persone deve essere

prevista la presenza minima di sei musicisti.

2. Qualora i musicisti o le orchestre utilizzino musiche o basi musicali precostituite, in forma sostitutiva, l'esecuzione non è considerata esecuzione dal vivo, ma programmazione con dischi o supporti analoghi; in tal caso si applica l'incremento dell'indennità pari al 25 per cento, di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il diritto di interprete o di esecutore è inalienabile».

Art. 15.

(Disposizioni sulle associazioni di lavoratori della musica popolare contemporanea)

1. Tutte le inadempienze e le irregolarità in materia fiscale e contributiva, riscontrate o riscontrabili, a carico dei lavoratori della musica popolare contemporanea, strettamente inerenti all'espletamento del loro lavoro, non ancora regolarizzate o cadute in prescrizione, relative al periodo decorrente dal 1° gennaio 1972 fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono considerate assolutamente prive di effetti di qualunque tipo, anche nel caso in cui i predetti lavoratori siano costituiti in qualsivoglia tipo di forma associativa, comprese quelle con personalità giuridica.

2. I lavoratori della musica popolare contemporanea che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, intendano comunque organizzarsi ed operare in forma d'impresa, sono tenuti a tutti gli adempimenti previsti per le imprese di pubblico spettacolo.

Art 16.

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima attuazione della presente legge e sino all'entrata in vigore del

regolamento di cui all'articolo 9, comma 1, all'elenco speciale professionale di cui al medesimo articolo 9, comma 2, possono essere iscritti, in via provvisoria, i tecnici ed artisti interpreti ed esecutori di musica popolare contemporanea in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) specifico titolo di studio riconosciuto dallo Stato. Per gli artisti è ammesso un documento attestante il superamento dell'esame di solfeggio;

b) attestazione dell'ENPALS che comprovì un'attività svolta, nel settore dello spettacolo, da almeno tre anni, con una frequenza pari o superiore a cinquanta giornate di spettacolo annuali;

c) attestazione della SIAE concernente il superamento di uno dei seguenti esami di iscrizione alla sezione musica:

- 1) compositore;
- 2) melodista trascrittore;
- 3) melodista non trascrittore;

d) stampa e diffusione nazionale di almeno un disco, comprovate attraverso il possesso dei seguenti documenti:

1) contratto con una casa discografica;

2) atto di deposito presso la SIAE del fonogramma stampato e corrispondente contratto o documento equivalente, attestante la distribuzione nazionale.

2. Ai fine di ottenere l'iscrizione all'elenco speciale professionale ai sensi del comma 1 tutta la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti deve essere presentata, in originale o in copia autentica, all'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo di Roma, corredata da ogni altra documentazione utile a definire ruoli, qualifiche e profili professionali.

3. L'iscrizione di cui al presente articolo deve essere sottoposta a verifica e ad eventuale convalida ai fini dell'iscrizione definitiva.

Art. 17.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

